

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Zona Artigianale. Assegnazione relitto di suolo alla ditta Andriani Leonardo.

Responsabile del procedimento sig.ra MT Cascarano

Iscritta al n.50 del Registro delle Determinazioni

Assunta in data 27 maggio 2004

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 01 giugno 2004

Il Responsabile SUAP

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Territorio

PREMESSO che con delibera n.113 in data 31.08.2001, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale, al fine di assicurare una razionale sistemazione delle aree comprese nella zona Artigianale, ha disposto di cedere, con diritto di proprietà, alle ditte colà insediate i relitti di suolo posti a confine dei complessi aziendali;

LETTA la nota pervenuta in data 11.05.2004 registrata al n.21378 di prot., con la quale la ditta Andriani Leonardo, in relazione alla citata delibera, ha chiesto l'assegnazione del relitto di suolo di mq.392 circa, posto a confine con il proprio complesso aziendale realizzato sul lotto O/1;

RITENUTO, alla luce della richiamata delibera G.C. n.113/2001, poter assegnare alla ditta Andriani Leonardo il relitto di suolo di mq.392 circa, meglio individuato nella planimetria che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tale area andrà a far parte del complesso artigianale realizzato dalla ditta Andriani Leonardo sul lotto O/1 compreso nella Zona Artigianale;

PRECISATO che, ad avvenuta assegnazione, la ditta, ai fini dell'utilizzazione dell'area sopra indicata, dovrà:

- a) prestare, in ottemperanza alla delibera di C.C. n.149/97, a garanzia dell'esatto adempimento dell'edificazione delle aree cedute, entro gg.30 dalla data di notifica del presente provvedimento, polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo di € 1.437,00 ;
- b) presentare la soluzione progettuale di utilizzazione dell'area entro tre mesi dalla data di notifica dell'assegnazione del relitto di suolo;
- c) stipulare l'atto di convenzione relativo alla cessione dell'area entro gg.45 dalla data di notifica della delibera di approvazione dello schema di convenzione;
- d) ritirare il permesso di costruire entro gg.60 dalla data di stipula della convenzione. L'inottemperanza ai punti b) e c) comporterà la revoca dell'assegnazione, mentre l'inottemperanza al punto d) comporterà la risoluzione dell'atto di convenzione stipulato con il Comune. Inoltre, l'inottemperanza ad uno solo dei punti b), c) e d) comporterà l'incameramento delle somme di cui alla polizza prestata;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000, giusta atto di delega rilasciato dal Capo Settore Territorio in data 21.03.2003, prot. n. 13292;

d e t e r m i n a

- 1) Assegnare, con diritto di proprietà, alla ditta Andriani Leonardo, il relitto di suolo di mq. 392 circa, meglio individuato nella planimetria che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tale area andrà a far parte del complesso artigianale realizzato dalla ditta Andriani Leonardo sul lotto O/1 compreso nella Zona Artigianale.

2) Stabilire che, ad avvenuta assegnazione, la ditta, ai fini dell'utilizzazione dell'area sopra indicata, dovrà:

a) prestare, in ottemperanza alla delibera di C.C. n.149/97 a garanzia dell'esatto adempimento dell'edificazione delle aree cedute, entro gg.30 dalla data della notifica del presente provvedimento, polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo di € 1.437,00;

b) presentare la soluzione progettuale di utilizzazione dell'area entro tre mesi dalla data di notifica dell'assegnazione del relitto di suolo;

c) stipulare la convenzione entro gg.45 dalla data di notifica della delibera di approvazione dello schema di convenzione;

d) ritirare il permessi di costruire entro gg.60 dalla data di stipula della convenzione. L'inottemperanza ai punti b) e c) comporterà la revoca dell'assegnazione, mentre l'inottemperanza al punto d) comporterà la risoluzione dell'atto di convenzione stipulato con il Comune. Inoltre, l'inottemperanza ad uno solo dei punti b), c) e d) comporterà l'incameramento delle somme di cui alla polizza prestata.

3) Notificare la presente, ad intervenuta esecutività, alla ditta interessata.

4) Designare responsabile del procedimento la sig.ra M.T.Cascarano.